

CONTENZIOSO

Le strategie processuali del ricorrente alla prova della sentenza in forma semplificata

di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

All'esito delle novelle apportate dal D.Lgs. 220/2023, il **processo tributario muta alcune sue caratteristiche sostanziali** e, da rito snello e sostanzialmente diretto, **diviene procedura che si arricchisce sia di nuovi sub-procedimenti** (si pensi al nuovo procedimento cautelare, o alla procedura per l'acquisizione delle deposizioni testimoniali), **sia di nuove insidie**. Può essere forse catalogata tra queste ultime la possibilità che il giudice emani una **sentenza in forma semplificata**, ai sensi del nuovo [articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992](#), già **applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 5.1.2024**.

La nuova norma dispone che, in sede di decisione della domanda cautelare e trascorsi almeno **20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso**, il Collegio (ovvero il giudice monocratico, laddove la domanda cautelare sia a questi proposta), accertata la **completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite** sul punto **le parti** costituite, **può già definire il giudizio con sentenza in forma semplificata**, in camera di consiglio e senza attendere l'udienza di discussione.

Salvi i casi eccezionali, in cui la parte non dichiara di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione, sarà allora **concesso al giudice di abbreviare il processo nel modo indicato: decidendo immediatamente a sfavore dell'ufficio**, laddove ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso; oppure **a sfavore del contribuente**, laddove **rilevi la manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso**. In tali casistiche è, quindi, **dato al giudicante di emettere subito sentenza**, corredata di motivazione appunto semplificata, ossia **connotata da un semplice, sintetico riferimento al solo punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo**, ovvero nel caso a un precedente conforme.

La possibilità che, dunque, è concessa oggi al giudice, "in coda" alla decisione sull'istanza di sospensione, di definire il giudizio di primo grado in maniera così rapida, bypassando la fase di discussione in udienza e privando le parti della facoltà sia di presentare memorie, sia di **depositare nuovi documenti fino a 20 giorni liberi prima** dell'udienza stessa, ex [articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), deve opportunamente **indurre il contribuente a rivedere la più**

classica delle strategie processuali sinora utilizzata. Nel rito tributario come finora conosciuto, infatti, non era inusuale attendere i **20 giorni prima dell'udienza per rinforzare le proprie tesi** con argomenti in memoria, anche **replicando alle controdeduzioni dell'ufficio**; e soprattutto per depositare **nuovi documenti di un certo rilievo "a ridosso" dell'udienza stessa**, per spiazzare per quanto possibile **la controparte e metterla in difficoltà nella sua replica**, da fornirsi **in tempi brevi**.

Oggi una simile scelta processuale **rischia di tramutarsi**, comunque, in **un autogol**: non solo perché, laddove risultasse vittorioso in forza proprio dei nuovi documenti, **il ricorrente si vedrebbe compensate le spese di lite**, ai sensi del discutibile novellato [articolo 15, D.Lgs. 546/1992](#); ma soprattutto perché, **se il giudice imboccasse la scorciatoia della sentenza in forma semplificata dandogli torto**, non soltanto i nuovi documenti di cui si parla risulterebbero ininfluenti, ma addirittura **non potrebbero più rientrare nel processo**, stante la riscrittura dell'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#), in sede di riforma, che ha sancito **l'introduzione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello**. Alla luce di questo quadro, emerge, dunque, l'esigenza di una **migliore gestione del nuovo processo**, per evitare di incorrere in passi falsi. Potrà essere utile, allora, **evitare di presentare l'istanza di sospensione con leggerezza**, in processi in cui essa a poco giovi: per non attivare, almeno in tali giudizi, il **potere del giudice di decidere breviter**. Inoltre, tenendo conto che per il novellato [articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice potrà emettere sentenza in forma semplificata **solo dopo aver sentito le parti** e verificato la completezza del contraddittorio, dovrà essere **cura del ricorrente insistere, affinché lo stesso giudice gli consenta di replicare in memoria alle difese dell'ufficio** e gli garantisca lo **svolgimento della piena istruttoria dibattimentale**, permettendogli l'acquisizione al processo dei documenti ancora da depositare.

Infine, laddove il contribuente si trovi costretto ad **appellare la sentenza semplificata a sé sfavorevole**, potrà comunque richiedere al collegio di secondo grado di **ammettere nel giudizio i documenti che il giudice di prime cure non aveva potuto valutare**, eccependo, ai sensi dell'[articolo 58, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 546/1992](#), di non aver **potuto produrli nel giudizio precedente** come da suo diritto processuale per causa a sé non imputabile, determinata proprio dalla **contestata e scorretta decisione del giudice di "accorciare" il processo** per effetto della decisione in forma semplificata.